

**DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI ALLA FORMA PENSIONISTICA  
“CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA”  
SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)  
pubblicato in data 11/02/2019**

Aggiornato con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con Circolare Covip n. 888 del 8 febbraio 2018.

**FINALITA'**

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

**EFFICACIA**

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

**DESTINATARI**

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alla Cassa in regime di contribuzione definita.

**REQUISITI**

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della richiesta:

- a. cessazione dell'attività lavorativa,
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite estratto conto integrato (ECI) rilasciato:

- dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure
- dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

In alternativa La Cassa acquisisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 (vedi punto 5 del Modulo di Richiesta).

Resta fermo l'impegno da parte dell'iscritto di produrre alla stessa Cassa, in caso di richiesta, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

**OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

La prestazione consiste nell'erogazione del montante accumulato dall'iscritto frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia, la Cassa è competente a procedere direttamente alla erogazione del RITA.

La porzione di montante (100% o altra percentuale) di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere

mantenuta in gestione dalla Cassa, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della Cassa ovvero, nell'attualità, nella "Linea Protezione".

La periodicità del frazionamento è trimestrale. Esclusivamente nel caso di iscritti che maturino l'età per la pensione di vecchiaia nei 3 mesi successivi all'accettazione della richiesta di erogazione in RITA la frequenza è automaticamente mensile.

L'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari per cui **le opzioni di investimento dovranno essere valutate dall'iscritto coerentemente con il ridotto orizzonte temporale.**

La determinazione del montante da destinare alla RITA avverrà al valore quota (NAV) della linea di investimento (o delle linee di investimento se più d'una) del mese di accoglimento della domanda.

L'erogazione della prima rata avverrà al valore quota del mese successivo all'accoglimento della domanda. Le valorizzazioni quote delle rate successive seguiranno a cadenza periodica trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla Cassa.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e sarà trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

#### **COSTI**

Per l'erogazione di ogni rata di RITA non è prevista alcuna trattenuta per spese da parte della Cassa.

#### **TRATTAMENTO FISCALE**

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

#### **MODALITA' DI RICHIESTA**

Per usufruire della RITA l'iscritto deve utilizzare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione che è disponibile nel sito [www.cassadiprevidenzamps.it](http://www.cassadiprevidenzamps.it).

Il modulo, sottoscritto e accompagnato da tutta la documentazione accessoria, nonché dalla copia di un documento di identità, dovrà essere scansionato ed inviato con oggetto "R.I.T.A." alla Cassa alla casella di posta elettronica [disposizioni@cassadiprevidenzamps.it](mailto:disposizioni@cassadiprevidenzamps.it).

La Cassa accoglie le richieste, ne verifica la validità e la completezza, invia all'iscritto la conferma di accoglimento mediante posta elettronica. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta la Cassa invia all'iscritto una richiesta di integrazione; in tal caso la data di completamento della documentazione verrà assunta quale data di presentazione della richiesta.

A riguardo si raccomanda la indicazione corretta delle coordinate bancarie per l'accredito della prestazione; l'assenza delle coordinate bancarie è considerata come documentazione incompleta. L'accredito del controvalore trimestrale avverrà sul conto corrente indicato nella domanda e verrà riconosciuta valuta pari alla fine del mese successivo al disinvestimento.

La richiesta giunta incompleta e rimasta tale a seguito di sollecito verrà annullata dopo 90 giorni.

In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, la Cassa non è responsabile per le erogazioni effettuate a favore di iscritti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere la RITA.